



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 9 e 41 della Costituzione;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 22 aprile 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri con il quale, tra l'altro, viene istituito il Ministero della Transizione Ecologica che ha riunito le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia precedentemente ripartite tra altri Dicasteri;

VISTO il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica, pubblicato in G.U. n. 228 del 23 settembre 2021 registrato dalla Corte dei conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'articolo 4, che prevede, tra l'altro, che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023 n. 180 recante il *“Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 n. 128”*, pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 7 dicembre 2023;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.P.C.M. n. 128/2021 come modificato dal D.P.C.M. n. 180/2023, il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

- Direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB);
- Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque (USSA);
- Direzione generale valutazioni ambientali (VA);



- Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi (SPC);

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 12 gennaio 2024 n. 17, di *"individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica"* registrato dalla Corte dei conti al n. 242 del 30 gennaio 2024;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 gennaio 2025, n. 26, di adozione dell'Atto di indirizzo sulle priorità politiche del Ministero per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027, registrato dalla Corte dei conti il 5 febbraio 2025 al n. 329;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 marzo 2025, n. 65, di approvazione della direttiva generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2025, alla Corte dei conti in data 31 marzo 2025 al n.1209;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile 7 aprile 2025, n. 93 con il quale è stata adottata la Direttiva di II livello dell'anno 2025 per il Dipartimento Sviluppo Sostenibile e sono stati assegnati obiettivi e risorse alle Direzioni Generali;

VISTO il D.P.C.M. del 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 1° luglio 2024, al n. 2475, con il quale è stato conferito all'Ing. Luca Proietti l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche;

VISTO il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio"*;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*, e, in particolare, la Parte Quarta rubricata *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"*, che disciplina le modalità del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

VISTO l'articolo 177, comma 2, del d. lgs. n. 152 del 2006, secondo cui *"La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse"*;

VISTO l'articolo 177, comma 4, del d. lgs. n. 152 del 2006, per il quale i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

VISTO l'articolo 177, comma 5, del d. lgs. n. 152 del 2006, il quale dispone che, per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui ai punti precedenti, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali adottano ogni azione opportuna e si avvalgono, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli di intesa anche sperimentali di soggetti pubblici o privati;

VISTO l'articolo 206, comma 3, del d. lgs. n. 152 del 2006, il quale dispone che gli accordi e i contratti di programma possono prevedere semplificazioni amministrative;

CONSIDERATO CHE la raccolta dei farmaci invenduti o scaduti presso le farmacie si configura come una raccolta "a valore", mentre la raccolta degli altri rifiuti delle farmacie e dei farmaci post consumo è una raccolta "costosa" posta a carico del servizio comunale di raccolta, e coperta dalla tariffa che paga il cittadino o l'utente commerciale-farmacista;

CONSIDERATO CHE l'Associazione Trasportatori Rifiuti Farmaceutici mediante alcuni dei suoi aderenti già esercita l'attività di raccolta, lo stoccaggio, le operazioni di raggruppamento e ricondizionamento, la certificazione e l'avvio a smaltimento dei rifiuti farmaceutici speciali non pericolosi e pericolosi rientranti nel ciclo produttivo e distributivo dei medicinali ad uso umano e

veterinario, dei dispositivi medici, dei prodotti e i kit diagnostici, nonché di ogni altro prodotto ad uso umano o veterinario divenuto rifiuto nel ciclo produttivo e distributivo farmaceutico;

CONSIDERATO CHE l'accordo ha lo scopo di organizzare il ciclo di raccolta di tutti i rifiuti del settore farmaceutico, dai farmaci invenduti e scaduti nelle farmacie, ai rifiuti della galenica, ai piccoli RAEE, ai dispositivi medici elettronici obsoleti, compresi i rifiuti generati nel relativo ciclo produttivo e distributivo;

VISTO l'accordo sottoscritto dalle parti in data 16.12.2025, recante il prot. Registro accordi e contratti MASE (ECB) n. 37 del 16 dicembre 2025;

DECRETA

Articolo 1

(Approvazione dell'Accordo)

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse è approvato l'Accordo di collaborazione sottoscritto in data 16.12.2025 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dall'Associazione Trasportatori Rifiuti Farmaceutici.
2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL DIRETTORE GENERALE

Luca Proietti

*(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. n. 82/2005)*